



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 390

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 gennaio 2025

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 ^a (Giustizia): <i>Plenaria</i> (*)			
2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): <i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813 (Riunione n. 10)</i>			Pag. 5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: <i>Plenaria</i>			Pag. 6
2 ^a - Giustizia: <i>Plenaria</i>		»	14
4 ^a - Politiche dell'Unione europea: <i>Plenaria</i>		»	22
5 ^a - Programmazione economica, bilancio: <i>Plenaria</i>		»	36
6 ^a - Finanze e tesoro: <i>Plenaria (antimeridiana)</i>		»	44
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>		»	45
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i>		»	50

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 390° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 gennaio 2025.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	51
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i>	»	61
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137)</i>	»	69
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	70

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	<i>Pag.</i>	73
---	-------------	----

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	74
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	75

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

<i>Plenaria</i>	»	76
---------------------------	---	----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato II. Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive</i>	<i>Pag.</i>	78
<i>Plenaria</i>	»	78

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i>	»	80
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	82

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 83

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Ufficio di Presidenza » 84

Plenaria » 84

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Plenaria *Pag.* 88

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Mercoledì 29 gennaio 2025

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 89-257-671-813**

Riunione n. 10

Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro

(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità

(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori

(Seguito dell'esame congiunto)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria**275^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1353) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*, approvato dalla Camera dei deputati

(504) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Erika STEFANI e altri.* – *Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 1353, d'iniziativa governativa, che reca modifiche all'articolo 87 e alla sezione I del titolo IV della parte seconda della Costituzione, in materia di separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Il provvedimento, già approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, si compone di otto articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 87, decimo comma, della Costituzione, stabilendo che il Presidente della Repubblica presieda sia il Consiglio superiore della magistratura giudicante, sia il Consiglio superiore della magistratura requirente. Tale modifica è collegata alla previsione della separazione della funzione giudicante da quella requirente e si connette alla scelta

operata dal disegno di legge in esame di istituire due appositi Consigli superiori della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione.

Il primo comma del nuovo articolo 104 specifica che la magistratura – ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere – è composta da magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente.

Il secondo comma del nuovo articolo 104, pertanto, istituisce i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Inoltre, attribuisce la presidenza di entrambi i neoistituiti organi al Presidente della Repubblica, ribadendo quanto già stabilito dall'articolo 87, come modificato dal precedente articolo 1 del disegno di legge.

Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 104, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, sono membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente.

Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma del nuovo articolo 104 stabilisce una proporzione fra i membri cosiddetti « laici » e quelli cosiddetti « togati », analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104, prevedendo, tuttavia, un innovativo sistema di sorteggio, secondo il seguente meccanismo: un terzo dei componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione; due terzi dei componenti estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Specifica che la compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro sei mesi dall'insediamento delle Camere, affinché tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici. Si rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare.

Il successivo quinto comma del nuovo articolo 104, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento, mentre il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma del nuovo articolo 104 stabilisce che, finché sono in carica, i componenti dei due Consigli non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.

L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione, al fine di ripartire tra i due neoistituiti Consigli le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede a istituire un'apposita Corte.

In particolare, il primo comma attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme sull'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

Il secondo comma affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, a un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare.

Con riguardo alla composizione dell'Alta Corte, il terzo comma prevede che questa sia composta di quindici giudici di cui: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione; sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità; tre estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.

Il quarto comma precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, mentre il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato.

Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi. Nel dettaglio, non possono rivestire il ruolo di giudici dell'Alta Corte i membri del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo. L'ufficio è altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Con riferimento al procedimento disciplinare, il settimo comma delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.

L'ottavo comma, infine, riserva alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, apportandovi alcune modifiche consequenziali all'introduzione di carriere separate tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Nello specifico, si prevede che la designazione a consigliere di Cassazione avvenga su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e che anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio possano essere designati dal Consiglio superiore della magistratura giudicante all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni.

L'articolo 6 reca una modifica di coordinamento al primo comma all'articolo 107 della Costituzione, sostituendo il riferimento al Consiglio superiore della magistratura con il riferimento al rispettivo Consiglio.

L'articolo 7 apporta una modifica di coordinamento all'articolo 110 della Costituzione, sostituendo il riferimento al Consiglio superiore della magistratura con il riferimento a ciascun Consiglio superiore della magistratura in ordine alle competenze del Ministro della giustizia.

Infine, l'articolo 8 contiene disposizioni transitorie. In particolare, prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale siano conseguentemente adeguate le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare e che, fino all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti legislativi, continuino a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Passa a illustrare quindi il disegno di legge n. 504, d'iniziativa della senatrice Stefani e altri, che si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 interviene sul decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, specificando che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

L'articolo 2 modifica la rubrica del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, che nel testo vigente fa riferimento a « La magistratura ». Tale termine viene sostituito con « L'ordine giudiziario ». Sono altresì modificate le rubriche delle due sezioni che compongono il titolo IV: la Sezione I assume la denominazione « Ordinamento dei magistrati » e la Sezione II è intitolata « Norme per la giurisdizione ».

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 104 della Costituzione. In particolare, si dispone che l'ordine giudiziario, autonomo e indipendente da ogni potere, sia costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente. In linea con il principio della distinzione tra giudici e pubblici ministeri che ispira la riforma, si prevedono un Consiglio supe-

riore della magistratura giudicante, distinto dal Consiglio superiore della magistratura requirente, previsto dal successivo articolo 5 della proposta. In particolare, i due Consigli sono presieduti dal Presidente della Repubblica e vi fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente (per i giudicanti) e il procuratore generale (per gli inquirenti) della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari, con modalità rimesse alla legge ordinaria, e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Tra i membri cosiddetti laici, ovvero, indicati dal Parlamento, viene eletto un vicepresidente. L'incompatibilità è estesa anche alle cariche di consigliere provinciale e comunale e di componente di enti di diritto pubblico.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 105 Costituzione, relativo alle attribuzioni del CSM. Il nuovo testo attribuisce al Consiglio superiore della magistratura giudicante tutte le funzioni relative alla carriera dei magistrati giudicanti e, in particolare, assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, nonché i provvedimenti disciplinari. Ulteriori competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 105-*bis* della Costituzione che, in analogia con quanto previsto dal nuovo articolo 104, detta la disciplina del Consiglio superiore della magistratura requirente, prevedendo, in particolare, che metà dei componenti siano scelti tra i pubblici ministeri ordinari.

L'articolo 6, che introduce il nuovo articolo 105-*ter* della Costituzione, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura requirente le medesime funzioni già assegnate dall'articolo 4 al Consiglio superiore della magistratura giudicante, con riferimento alla carriera dei magistrati requirenti. Anche in tal caso si specifica che ulteriori competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, specificando che le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati. Sostituisce, inoltre, il comma terzo del medesimo articolo, demandando alla legge la possibilità di prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari di materie giuridiche non più solo all'ufficio di consiglieri di Cassazione, ma a tutti i livelli della magistratura giudicante.

L'articolo 8 modifica l'articolo 107 della Costituzione, al fine di coordinare il principio di inamovibilità dei magistrati con la separazione delle due carriere, giudicante e requirente. Analogamente, provvede all'abrogazione del terzo comma dell'articolo 107, secondo il quale i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni.

L'articolo 9 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 110 della Costituzione, relativo alle competenze del Ministro della giustizia, sostituendo il riferimento all'attuale CSM con quello ai due nuovi Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente.

Infine, l'articolo 10 modifica l'articolo 112 della Costituzione, attribuendo alla legge la determinazione dei casi e dei modi per l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

Considerata l'analogia di materia dei due disegni di legge costituzionale, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il vice ministro SISTO esprime l'auspicio che l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo proceda speditamente.

Il PRESIDENTE propone di stabilire fin d'ora come organizzare i lavori.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede la convocazione di un apposito Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per stabilire i tempi per l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo.

Esprime considerazioni critiche sulla ripetuta ridefinizione del calendario dei lavori della Commissione a seconda delle urgenze che di volta in volta emergono dalle vicende di cronaca. Già è in corso da mesi un dibattito sul disegno di legge n. 1236, in materia di sicurezza pubblica, che tra l'altro ha consentito di far emergere alcune criticità a cui probabilmente il Governo porrà in qualche modo riparo. Nel frattempo, è stato avviato l'esame del disegno di legge n. 1337, di conversione del decreto-legge in materia di termini normativi, che peraltro richiede tempi stringenti trattandosi della conversione in legge di un decreto. Adesso, si incardina anche un testo così complesso e rilevante come quello in esame, forse ritenendo che il tema della sicurezza possa essere accantonato a fronte della nuova presunta emergenza posta dalla magistratura. Nel contempo, non si dà spazio ai disegni di legge presentati dalle opposizioni. In particolare, ricorda il disegno di legge costituzionale n. 744, sulla modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, che la maggioranza ha fatto in modo di non far giungere neanche in Aula, attraverso la votazione di emendamenti soppressivi.

Ribadisce quindi la necessità della convocazione di un Ufficio di Presidenza, per organizzare in modo chiaro i lavori, tenendo conto del numero elevato di provvedimenti all'esame della Commissione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si associano.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottolinea che la Commissione è già impegnata nell'esame dei disegni di legge n. 1236, in materia di sicurezza pubblica, insieme alla 2^a Commissione, e n. 1337, di conversione del decreto-legge in materia di termini normativi: il primo richiede un adeguato approfondimento data l'importanza della materia, il secondo

deve essere esaminato in tempi prestabiliti, trattandosi di un decreto-legge. È evidente che, in questo quadro, non si può dedicare solo un tempo residuale alla trattazione del disegno di legge costituzionale in titolo, che incide profondamente sull'ordinamento, con la riforma della giurisdizione. Si associa pertanto alla richiesta di convocare un Ufficio di Presidenza per valutare l'eventualità di accantonare qualche argomento.

Il PRESIDENTE ricorda che, in coerenza con l'articolo 29, comma 3, del Regolamento, al termine di ciascuna seduta si provvede alla organizzazione dei lavori per quella successiva, per cui non è indispensabile convocare un apposito Ufficio di Presidenza. Precisa che il suo intendimento era solo quello di acquisire l'orientamento dei Gruppi circa lo svolgimento di eventuali audizioni e di stabilire sia il numero di soggetti da audire sia il termine entro cui indicarne i nominativi. È consapevole infatti dell'importanza della riforma costituzionale in esame, considerato anche il rilievo che il tema ha assunto presso l'opinione pubblica, essendo diventato motivo di contrasto tra poteri dello Stato, dopo le forme di dissenso manifestatesi all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Per quanto riguarda i provvedimenti d'iniziativa delle opposizioni, precisa che l'esame dei disegni di legge n. 574 e connessi, sulla modifica dell'articolo 77 della Costituzione, è stato sospeso in attesa del deposito e del successivo abbinamento di disegni di legge di altri Gruppi, con il consenso del Partito democratico.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) propone di acquisire il materiale informativo acquisito dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura dell'A.S. 1353.

Il vice ministro SISTO, nell'apprezzare la proposta del senatore Occhiuto, conferma che in sede di prima deliberazione la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha svolto decine di audizioni.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene ragionevole la proposta del senatore Occhiuto, tuttavia fa presente che al Senato è stato depositato anche un altro testo, quello a prima firma della senatrice Stefani, che deve essere esaminato con la medesima attenzione. Inoltre, essendo ancora vigente il bicameralismo perfetto, osserva che per questo ramo del Parlamento si tratta della prima lettura, quindi anche la Commissione affari costituzionali del Senato deve essere posta nelle condizioni di effettuare i necessari approfondimenti, interloquendo con esperti e soggetti coinvolti, anche per superare eventuali difficoltà rimaste irrisolte dopo l'esame alla Camera.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel sottolineare la necessità dello svolgimento di audizioni per la complessità del tema, chiede più tempo per elaborare una proposta meditata.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Giorgis e Magni.

Il PRESIDENTE ritiene che si potrebbero audire quaranta soggetti, di cui venti proposti dalle opposizioni e venti dalla maggioranza.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che sarebbe preferibile non scendere sotto il numero di 25 per ciascuno schieramento, come già stabilito per il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) insiste perché i soggetti da audire da parte delle opposizioni siano non meno di 30.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottolinea che, per quanto il materiale informativo raccolto dalla Camera dei deputati sia certamente utile, tuttavia lo svolgimento delle audizioni consente l'interlocuzione diretta con gli esperti.

Il PRESIDENTE, tenendo conto del lavoro istruttorio già compiuto dalla Camera dei deputati, ritiene che si possa convergere sulla proposta di 25 auditi per ciascuno schieramento.

Propone pertanto di stabilire il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, nel numero massimo di 25 per le opposizioni e altrettanti per la maggioranza, alle ore 12 di mercoledì 5 febbraio.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria
224^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

– e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Intervenendo nel prosieguo della discussione generale, il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara di aver esaminato con attenzione tutte le memorie depositate dagli auditi nella fase istruttoria svolta dalla Commissione e tra i contributi ha trovato di particolare interesse quello del professor Celotto in quanto improntato all'assenza di posizioni ideologiche su un tema, come quello dei cognomi, che necessita di maturare, senza forzature, all'interno del corpo sociale. Sono noti gli effetti negativi che, per esempio, negli Stati Uniti hanno prodotto le politiche improntate

ad una ideologia *woke*. Il Parlamento deve cioè fare attenzione a non prendere posizioni ideologiche che non facciano parte del sentire sociale. Fermo restando il pieno rispetto per le determinazioni assunte in materia dalla Corte costituzionale, ritiene pertanto che le norme che il Parlamento è chiamato eventualmente ad approvare devono essere le più « leggere » possibili, disciplinando il tema senza procedere a forzature come per esempio quella del sorteggio. La sua parte politica è in sostanza contraria a norme troppo rigide. Invita pertanto ad uno sforzo di tutti i Gruppi per individuare una strada praticabile che, nel rispetto delle determinazioni della Corte costituzionale, non introduca nell'ordinamento forzature ideologiche e aggravii di carattere burocratico per i cittadini.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda che il tema è stato ampiamente esaminato dalla Commissione giustizia nella passata legislatura e, all'epoca, si era quasi giunti ad un punto di accordo sulla necessità di rendere concretamente praticabili le sentenze della Corte costituzionale. L'unica questione sulla quale non si era giunti alla conclusione era l'individuazione del meccanismo per l'attribuzione del doppio cognome. In riferimento al senatore Zanettin sottolinea come in questo tema la cosiddetta ideologia *woke* non c'entri assolutamente nulla in quanto quello affermato dalla Corte costituzionale in relazione all'articolo 262 del codice civile è il principio di parità tra i sessi e dunque tra i genitori. Prima delle pronunce della Corte, nel diritto di famiglia, in tutti i casi in cui i figli nascessero fuori o dentro al matrimonio era sempre il cognome paterno a prevalere, anche quando era il giudice a intervenire sull'attribuzione del cognome, a meno che non si ricorresse allo stratagemma di un riconoscimento previo da parte della madre ed a un riconoscimento successivo da parte del padre, situazione che comunque poteva ingenerare contenzioso. Dopo gli interventi della Corte l'attribuzione automatica del cognome paterno nella maggioranza dei casi non è più applicabile in quanto i genitori, in nome del principio di parità tra i sessi, possono decidere sull'attribuzione del cognome. Tuttavia, vi sono moltissimi casi in cui è difficile sia per i genitori sia per gli uffici dell'anagrafe poter procedere nella cornice di regole chiare che il Parlamento deve individuare. Dal suo punto di vista il problema non è tanto quello di scegliere il meccanismo più utile a dirimere la questione, ma piuttosto quello di elaborare una disciplina che serva a sanare l'incertezza giuridica che si è determinata, anche, eventualmente, attraverso una norma « leggera », come ha auspicato il senatore Zanettin. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe costituire un Comitato ristretto che possa elaborare un testo, anche valorizzando il lavoro svolto nella precedente legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1155) *Deputato Marta SCHIFONE e altri. – Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente SISLER ricorda che alla scadenza del termine sono stati presentati 5 emendamenti e 2 ordini del giorno, che sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 23 gennaio scorso, ai quali si aggiunge un ulteriore ordine del giorno a sua firma G/1155/4/2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Chiede pertanto se vi siano interventi finalizzati ad illustrare gli emendamenti presentati.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.2, trasformandolo in un ordine del giorno G/1155/3/2 di cui dà lettura (pubblicato in allegato al resoconto).

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) sul complesso degli emendamenti per sottolineare che, non avendo presentato il suo Gruppo proposte di modifica al disegno di legge, quando il Parlamento procede all'approvazione di norme condivise la posizione di alcune opposizioni non ha mai una natura ostruzionistica.

Il presidente SISLER, data la temporanea assenza del Governo, propone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Si passa quindi all'espressione dei pareri.

Il presidente SISLER (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno testé presentato dalla senatrice Stefani nonché su tutti gli altri invitando il senatore Berrino ad una riformulazione in un testo 2 dell'ordine del giorno G/1155/1/2 di cui dà lettura e invitando il senatore Bazoli a riformulare in un testo 2 identico a quello da lui presentato l'ordine del giorno G/1155/2/2.

Il vice ministro SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BERRINO (*FdI*) dichiara di accettare la riformulazione dell'ordine del giorno G/1155/1/2 testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara a sua volta di accogliere l'invito del relatore a una riformulazione dell'ordine del giorno G/1155/2/2 testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Interviene quindi in dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) che ricorda le perplessità inizialmente espresse in discussione generale su un disegno di legge che ridimensionando la responsabilità dei sindaci del collegio sindacale delle società sembrava rappresentare un messaggio poco rassicurante soprattutto per i piccoli risparmiatori che, temendo di non essere sufficientemente tutelati, sono disincentivati a investire nel mercato azionario i loro risparmi. Quando ha posto il tema è stato spiegato che il tipo di responsabilità che si intende modificare rendeva difficile trovare professionisti disposti ad assumere incarichi nei collegi sindacali in quanto esposti in maniera eccessiva: tale spiegazione appare plausibile. Nel contemperamento di questi due elementi annuncia pertanto che voterà contro tutti gli emendamenti che tendono ulteriormente a restringere la responsabilità in particolare dei revisori e delle grandi società di revisione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.0.1.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.4.

Il vice ministro SISTO dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge, composto da un unico articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzando il relatore a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 10.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1155**

G/1155/1/2 (testo 2)

BERRINO

Accolto

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1155, recante modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

premessi che:

l'atto in esame, modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la responsabilità solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento, con un sistema di responsabilità limitata, basato sul compenso annuo percepito;

in particolare, il nuovo secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dettare una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/1155/2/2 (testo 2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

La Commissione giustizia,

premessi che:

il presente disegno di legge (« Ddl 1155 ») mira a modificare l'articolo 2407 del codice civile al fine di introdurre, per i soli componenti degli organi di controllo interno, un regime di responsabilità limitata sulla base di multipli del compenso annuo percepito, prevedendo altresì l'estensione di tale limitazione della responsabilità all'ipotesi in cui il collegio sindacale svolga, oltre alle funzioni tipiche dell'organo di controllo, anche il differente ruolo di revisore legale;

la nuova disciplina non troverebbe applicazione in tutti quei casi in cui il revisore sia un soggetto esterno alla società e non il collegio sindacale, provocando una evidente discrepanza di disciplina sotto il profilo del regime di responsabilità tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività;

il regime di responsabilità applicabile a tutti i revisori è ad oggi disciplinato dall'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 39 del 2010, il quale sancisce la responsabilità solidale del revisore con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, senza prevedere alcuna forma di limitazione alla responsabilità;

sulla scorta delle indicazioni del legislatore europeo, numerosi Stati membri, quali Germania, Austria, Belgio, Polonia, Grecia, Slovacchia, Estonia e Olanda, hanno già introdotto limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori, anche facendo riferimento a valori parametrati al corrispettivo spettante ai soggetti incaricati dell'attività di revisione legale e includendo *cap* parametrati alla tipologia di *audit client*;

appare certamente opportuno estendere il regime di limitazione della responsabilità, che il disegno di legge n. 1155 propone di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i soli componenti del collegio sindacale anche quando svolgono attività di revisione, a tutti i revisori esterni alla società (persone fisiche o società di revisione), introducendo *cap* parametrati al compenso percepito da questi ultimi;

in particolare, i multipli dei compensi potrebbero essere individuati in maniera differenziata per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda che vengano in considerazione incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (società quotate, banche e assicurazioni) o su società diverse da questi ultimi, individuando altresì un importo massimo complessivo di responsabilità applicabile alle società di revisione,

impegna il Governo

a valutare l'estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle che si ipotizza di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i componenti del collegio sindacale (applicabili anche alla loro attività di revisione legale), attraverso l'inserimento nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010 di opportune forme di limitazione della responsabilità differenziate per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda delle tipologie di incarico.

G/1155/3/2 (già em. 1.2)

POTENTI, STEFANI

Accolto

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge 1155 recante « Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un limite massimo oltre il quale la responsabilità dei sindaci è contenuta indipendentemente dal valore del compenso.

G/1155/4/2

IL RELATORE

Accolto

La Commissione giustizia,

premesso che:

il presente disegno di legge (« Ddl 1155 ») mira a modificare l'articolo 2407 del codice civile al fine di introdurre, per i soli componenti degli organi di controllo interno, un regime di responsabilità limitata sulla base di multipli del compenso annuo percepito, prevedendo altresì l'estensione di tale limitazione della responsabilità all'ipotesi in cui il collegio sindacale svolga, oltre alle funzioni tipiche dell'organo di controllo, anche il differente ruolo di revisore legale;

la nuova disciplina non troverebbe applicazione in tutti quei casi in cui il revisore sia un soggetto esterno alla società e non il collegio sindacale, provocando una evidente discrepanza di disciplina sotto il profilo del regime di responsabilità tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività;

il regime di responsabilità applicabile a tutti i revisori è ad oggi disciplinato dall'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 39 del 2010, il quale sancisce la responsabilità solidale del revisore con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, senza prevedere alcuna forma di limitazione alla responsabilità;

sulla scorta delle indicazioni del legislatore europeo, numerosi Stati membri, quali Germania, Austria, Belgio, Polonia, Grecia, Slovacchia, Estonia e Olanda, hanno già introdotto limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori, anche facendo riferimento a valori parametrati al corrispettivo spettante ai soggetti incaricati dell'attività di revisione legale e includendo *cap* parametrati alla tipologia di *audit client*;

appare certamente opportuno estendere il regime di limitazione della responsabilità, che il disegno di legge n. 1155 propone di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i soli componenti del collegio sindacale anche quando svolgono attività di revisione, a tutti i revisori esterni alla società (persone fisiche o società di revisione), introducendo *cap* parametrati al compenso percepito da questi ultimi;

in particolare, i multipli dei compensi potrebbero essere individuati in maniera differenziata per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda che vengano in considerazione incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (società quotate, banche e assicurazioni) o su società diverse da questi ultimi, individuando altresì un importo massimo complessivo di responsabilità applicabile alle società di revisione,

impegna il Governo

a valutare l'estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle che si ipotizza di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i componenti del collegio sindacale (applicabili anche alla loro attività di revisione legale), attraverso l'inserimento nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010 di opportune forme di limitazione della responsabilità differenziate per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda delle tipologie di incarico.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per dare attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).

Ricorda che il regolamento DORA, basato sulla direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, è volto a rafforzare la resilienza e la

competitività del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Valutati i contenuti dello schema di decreto, tra cui l'individuazione di Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP come autorità competenti, ritiene che esso non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e, anzi, consenta di evitare la possibile apertura di procedure di infrazione, considerato che il regolamento (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2022/2556 avrebbero dovuto essere attuati dal 17 gennaio 2025. Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Osserva, in particolare, che la finalità dell'Intesa è volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, regolando le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità.

Il Presidente ricorda che l'Unione europea e l'Albania, il 19 luglio 2022, hanno ufficialmente avviato i negoziati di adesione, anche grazie al sostegno in tal senso da parte dell'Italia e delle eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali; ricorda anche che l'Albania sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea (UE) cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'UE sui Balcani occidentali.

Ritiene quindi che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo bilaterale in esame non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. – Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2024.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, ritiene opportuno proseguire nella discussione generale, per tenere conto dei lavori in corso sul provvedimento da parte della Commissione di merito.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore sul disegno di legge nell'8^a Commissione, richiama le audizioni in corso in tale sede e, in particolare, si sofferma sulla segnalazione espressa dal Consiglio nazionale degli ingegneri, circa l'esclusione degli ingegneri biomedici e clinici dalla possibilità di accedere alla scuola di specializzazione in fisica medica.

Tale esclusione non sembrerebbe prevista dalla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e preannuncia quindi di voler presentare, in Commissione di merito, un emendamento volto a sanare tale questione, con una modifica al decreto legislativo n. 101 del 2020, che dà attuazione a tale direttiva.

Il relatore MATERA (*FdI*) ritiene opportuno approfondire la questione, dal punto di vista delle competenze della 4^a Commissione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, in vista della predisposizione di un parere più completo.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa al rinvio, anche perché dalle audizioni in corso potrebbero emergere ulteriori questioni di cui tenere conto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1341) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), assumendo il ruolo di relatore, in assenza del senatore Scurria, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, relativa alla manutenzione e all'esercizio del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese (« la Linea »).

Ricorda che la Convenzione in ratifica sostituisce e abroga la precedente Convenzione del 1970, ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE, istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo, ed è volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria della Linea e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità.

Evidenzia che, in base all'articolo 9, l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge di ratifica della Convenzione non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1184) *Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 2024.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Ricorda che il provvedimento si compone di 32 articoli, inerenti a diversi ambiti della vita dei cittadini e delle imprese, tra cui la navigazione marittima, l'edilizia, l'istruzione, la salute, il lavoro, e che dispongono numerose abrogazioni di norme superate.

Il Relatore ritiene che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che detta norme finalizzate a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, nei casi transfrontalieri di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

La Relatrice ricorda che la direttiva (UE) 2019/633 ha introdotto un livello minimo di tutela contro le pratiche commerciali sleali, che sono frequenti a causa dello squilibrio nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. Pertanto, al fine di tutelare il tenore di vita della comunità agricola, la direttiva ha previsto che ogni Stato membro designi una propria autorità di contrasto, che assicuri l'efficace applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva.

La stessa direttiva, inoltre, impone a tali autorità nazionali di cooperare tra loro, e con la Commissione europea, per fornirsi assistenza reciproca, anche scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. In tale contesto transfrontaliero, le autorità di contrasto hanno mostrato difficoltà nel raccogliere informazioni, accertare violazioni e imporre sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia, quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Ciò ha comportato un'applicazione non uniforme della normativa, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari.

In risposta a tali difficoltà, la proposta di regolamento in esame integra, quindi, la direttiva (UE) 2019/633, stabilendo norme in base alle

quali le autorità di contrasto nazionali cooperano e coordinano le azioni tra loro, per rafforzare la loro capacità di raccogliere informazioni, accertare violazioni e applicare sanzioni pecuniarie o di pari efficacia nei confronti degli acquirenti che si trovano in un altro Stato membro.

In particolare, la proposta di regolamento si compone di 22 articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I (articoli 1-3) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni, mentre il capo II (articolo 4) stabilisce che gli Stati membri assicurino, alle autorità di contrasto, le risorse e le competenze necessarie.

Il capo III (articoli 5-12) disciplina il meccanismo di assistenza reciproca, regolando le procedure per le richieste di informazioni, le richieste di misure di esecuzione, le richieste di applicazione di sanzioni pecuniarie o altre sanzioni. Si stabilisce anche il meccanismo di notifica di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera, nonché la procedura per le richieste di assistenza reciproca, e la procedura per rifiutare di dar seguito a una richiesta di assistenza, oltre al regime linguistico da concordarsi tra le autorità coinvolte e le competenze di esecuzione della Commissione europea per stabilire i moduli *standard* per le richieste di assistenza.

Il capo IV (articoli 13-20) disciplina i meccanismi di coordinamento tra le autorità di contrasto, nell'indagine e nell'esecuzione di decisioni, in relazione a pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera. Sono anche stabiliti i casi in cui l'autorità può rifiutarsi di partecipare all'azione coordinata e i motivi di cessazione dell'azione coordinata. Sono specificati i compiti dell'autorità designata come coordinatore e gli obblighi di segnalazione alla Commissione europea.

Il capo V (articolo 21) detta la procedura di comitato, mentre il capo VI (articolo 22) disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione dopo un anno dall'adozione.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come per la direttiva (UE) 2019/633.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, ai fini della lotta contro le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera, non può essere raggiunto in modo soddisfacente dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché il rafforzamento della cooperazione è disposto senza comportare interferenza negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Le norme proposte in materia di raccolta di informazioni e di esecuzione non modificano le norme nazionali che disciplinano la raccolta di informazioni e l'adozione di misure di esecuzione, mirando piuttosto a garantire una base giuridica che consenta lo scambio di informazioni e le richieste di misure di esecuzione, per le quali l'autorità interpellata seguirà le proprie norme nazionali.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 10 marzo.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, sulla politica agricola comune, al fine di rispondere all'esigenza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

Il settore agricolo, infatti, da tempo si trova in difficoltà, aggravato da un susseguirsi di condizioni avverse, tra cui la pandemia da Covid-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, che hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di elevata inflazione, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori.

A ciò si aggiungono i costi derivanti dall'impegno volto a rendere la produzione agricola più sostenibile dal punto di vista ambientale e dall'affermarsi di modelli di consumo indirizzati verso prodotti alimentari meno costosi, che hanno destabilizzato la filiera alimentare e aumentato il grado di incertezza degli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia.

Per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli operatori agricoli e del settore alimentare, garantire redditi equi agli agricoltori e correggere gli squilibri nella filiera alimentare, la proposta contiene alcune puntuali modifiche alla normativa europea del settore.

Si interviene quindi semplificando le norme sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori, rafforzando le norme in materia di contrattualizzazione e stabilendo norme sull'uso delle indicazioni facoltative intersettoriali « giusto », « equo » ed equivalenti e dell'indicazione « filiera corta ».

Inoltre, si introduce la possibilità di concedere agli Stati membri un sostegno finanziario dell'Unione per le misure adottate dagli operatori in periodi di gravi squilibri del mercato e migliorare il livello di organizzazione del settore agricolo negli Stati membri attraverso il sostegno alle organizzazioni di produttori.

Si prevede anche un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in alcuni settori. È aumentato l'aiuto ai programmi

operativi attuati dalle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo ed è aumentato l'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori in caso di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

Inoltre, è concesso un incentivo specifico ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che intraprendono investimenti nei loro immobili. Infine, viene consentito l'uso della riserva agricola a sostegno di categorie specifiche di azioni collettive da parte di determinati operatori privati, al fine di stabilizzare i settori interessati da un grave squilibrio del mercato.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 42 e nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi rispettivamente all'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la proposta interviene nell'ambito dei regolamenti esistenti che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati agricoli a livello europeo e applicabili in tutti gli Stati membri, che pertanto richiede un'azione a livello di Unione.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, garantendo nel contempo che le modifiche rimangano mirate e prevedano una flessibilità adeguata.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 10 marzo.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei parlamenti nazionali (il Senato ceco e i Parlamenti danese, svedese e lettone), che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (COM(2024) 567 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399, per consentire un'entrata graduale del sistema di ingressi/uscite EES (*Entry/Exit System*).

Il Presidente ricorda, infatti, che il sistema di ingressi/uscite EES, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 (« regolamento EES »), è un

elemento fondamentale della gestione delle frontiere dello spazio Schengen. Si tratta di una banca dati centralizzata che registra gli ingressi, le uscite e i respingimenti dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dei 29 Stati membri Schengen per un breve soggiorno. Come è noto, aderiscono a Schengen gli Stati dell'Unione (salvo Irlanda e Cipro) e quelli dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

L'EES permetterà agli Stati membri Schengen di accedere in tempo reale ai dati personali dei cittadini di Paesi terzi, alla cronologia dei loro viaggi e di verificare se rispettano il termine del soggiorno, riducendo, di conseguenza, le probabilità di frode di identità e di soggiorno fuori termine e rafforzando la sicurezza dell'area Schengen.

Non è stato possibile avviare l'EES nel quarto trimestre del 2024, come previsto dal Consiglio « Giustizia e affari interni » dell'ottobre 2023, poiché la Commissione europea non ha ricevuto tutte le notifiche dagli Stati aderenti, la cui trasmissione costituisce un requisito giuridico per l'entrata in funzione del Sistema. Alcuni Stati hanno infatti indicato di non essere ancora pronti. Inoltre, i soggetti interessati nell'attuazione dell'EES hanno dichiarato di preferire un periodo di adeguamento per le autorità nazionali e i viaggiatori, per evitare possibili rischi iniziali per la sicurezza e la fluidità degli spostamenti, dovuti anche alle differenze tra gli Stati nelle modalità di attuazione del Sistema.

Pertanto, poiché il regolamento EES prevede la sua entrata in vigore solo quando tutti gli Stati aderenti possano iniziare a usarlo integralmente e simultaneamente, la proposta di regolamento in esame introduce una deroga volta a consentirne un'entrata in funzione graduale. Il regolamento proposto offre, inoltre, un approccio flessibile che soddisfa le diverse esigenze degli Stati membri e introduce anche misure che permetteranno loro di gestire circostanze eccezionali.

Gli obiettivi principali della proposta sono quindi: offrire agli Stati membri Schengen la flessibilità di iniziare a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione e con gradualità; evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere esterne; garantire agli utenti finali l'accesso alle informazioni più aggiornate sull'identità dei viaggiatori; fare in modo che gli Stati membri dispongano di soluzioni per affrontare situazioni impreviste che dovessero verificarsi dopo l'entrata in funzione dell'EES; consentire alle autorità nazionali, ai viaggiatori e ai vettori di adeguarsi ai nuovi processi e alle nuove tecnologie di gestione delle frontiere; preservare i grandi investimenti effettuati, soprattutto in termini di infrastrutture, attrezzature e risorse umane, in preparazione dell'entrata in funzione dell'EES.

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 77 e 87 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e di misure riguardanti la raccolta e lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto l'obiettivo della proposta, di consentire l'entrata in fun-

zione graduale del regolamento EES, secondo norme e scadenze armonizzate, non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché la proposta di regolamento si limita a una deroga specifica, al regolamento EES e al codice frontiere Schengen, finalizzata a consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES, senza andare oltre quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Il termine delle otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, scade il 10 marzo 2025. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento svedese e del Parlamento lituano, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per dare attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024);

ricordato che il regolamento DORA, basato sulla direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, è volto a rafforzare la resilienza e la competitività del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

considerato che lo schema di decreto legislativo individua la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP come autorità competenti, ciascuna per i rispettivi settori, e stabilisce obblighi di segnalazione degli incidenti e delle minacce informatiche, forme di coordinamento operativo e informativo, e poteri di vigilanza, regolamentari e sanzionatori;

considerato che il regolamento (UE) 2022/2554 si applica dal 17 gennaio 2025 e che anche la direttiva (UE) 2022/2556 prevede come termine per il suo recepimento il 17 gennaio 2025;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1340**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;

considerata, in particolare, la finalità dell'Intesa, volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, regolando le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità;

considerato che l'Accordo si inserisce in un contesto di eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali dell'Albania con l'Italia e con l'Unione europea, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea;

evidenziato che il 19 luglio 2022 si sono ufficialmente avviati i negoziati di adesione all'Unione e che il Paese sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'UE sui Balcani occidentali;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1341**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, relativa alla manutenzione e all'esercizio del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese (« la Linea »);

considerato che la Convenzione in ratifica sostituisce e abroga la precedente Convenzione del 1970, ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo, ed è volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria della Linea e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità;

rilevato che, in base all'articolo 9, i lavori di manutenzione della Linea devono essere effettuati in conformità alla normativa francese in vigore e che l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1184**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

considerato che il provvedimento si compone di 32 articoli, inerenti a diversi ambiti della vita dei cittadini e delle imprese, tra cui la navigazione marittima, l'edilizia, l'istruzione, la salute, il lavoro, e che dispongono numerose abrogazioni di norme superate;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

341^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21
(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento proroga da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili agli emittenti di strumenti finanziari. Viene inoltre introdotta un'ulteriore delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal medesimo Testo unico della finanza.

Fa presente che i conseguenti schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Il comma 2 dell'articolo 1 reca le disposizioni finanziarie.

Per quanto di competenza, rileva che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: al riguardo, occorre valutare la compatibilità di tale clausola di neutralità finanziaria e amministrativa con quanto stabilito, sempre con riguardo all'attuazione dei decreti delegati, dal medesimo comma 2, là dove prevede che gli schemi dovranno essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, richiamando il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI conferma la compatibilità della clausola di neutralità finanziaria con quanto stabilito dal medesimo comma 2, là dove prevede che gli schemi dovranno essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Rappresenta, infatti, che il richiamo al citato articolo 17, comma 2, costituisce proprio un meccanismo per scongiurare l'eventualità che dall'attuazione dei decreti delegati possano derivare oneri privi di copertura finanziaria, in tal modo confermando, di fatto, la neutralità finanziaria del disegno di legge in esame.

Il relatore RUSSO (*Fdl*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce di chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermata la compatibilità della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, con quanto stabilito dal medesimo comma 2, rappresentando che il richiamo ivi contenuto all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, costituisce un meccanismo volto proprio a scongiurare l'eventualità che dall'attuazione dei decreti delegati possano derivare oneri privi di copertura finanziaria, in tal modo confermando, di fatto, la neutralità finanziaria del disegno di legge in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE comunica che la relazione tecnica è a disposizione della Commissione.

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*), alla luce della documentazione depositata dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(877) SIGISMONDI e altri. – Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso non è corredato di relazione tecnica.

Rileva che l'articolo 1, al comma 1, prevede che sono oggetto di tutela e di salvaguardia i manufatti e le macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali, già esistenti e, attraverso il loro recupero e la loro ricostruzione, quelli crollati o demoliti purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e superficie originaria.

Segnala che al comma 2 viene previsto che per le finalità di cui al comma 1, sono oggetto di particolare tutela i trabocchi o trabucchi, i caliscendi, i bilancini, i manufatti di qualsiasi tipo, anche galleggianti e ancorati, dotati di strumenti e le reti da pesca lungo le coste marittime, le acque interne, quali laghi, fiumi e porti, sempre che sia possibile accertarne, anche storicamente, la presenza in determinate aree e siano in possesso delle caratteristiche tradizionali del particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato territorio.

Rileva che il comma 3 attribuisce alle regioni la facoltà di adottare disposizioni volte a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. Viene previsto inoltre che per tali finalità, le Regioni possono considerare i manufatti di cui al comma 2 e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizio-

nale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

A tale riguardo, segnala che occorre chiarire chi sia il titolare delle funzioni di tutela e salvaguardia, da realizzare attraverso il loro recupero e la loro ricostruzione, enunciate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, atteso che il comma 3 attribuisce alle Regioni una mera facoltà di adottare disposizioni volte a promuovere il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca.

Rileva che appare inoltre necessario chiarire se le funzioni di tutela e salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 siano un obbligo per gli enti competenti, o comportino una mera facoltà di intervento esercitabile discrezionalmente.

Fa presente che l'articolo 2, alla lettera *a*) del comma 1, prevede che i manufatti e le macchine per la pesca di cui all'articolo 1, sono esclusi dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come « direttiva *Bolkestein* », e all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e ad essi si applica il regime derogatorio, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale. La lettera *b*) del medesimo articolo 2 prevede che i manufatti e le macchine per la pesca, ferme restando le competenze e le funzioni amministrative proprie dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, possono essere utilizzati per le attività tradizionali per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile, non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio nel quale sono presenti.

Evidenzia che, come previsto dalla successiva lettera *c*), i manufatti e le macchine per la pesca possono essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o altro titolo demaniale. Viene previsto altresì che ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente. La concessione e ogni altro titolo demaniale previsto sono rilasciati su apposita istanza presentata dal soggetto interessato e costituiscono il presupposto necessario per richiedere ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso e nulla osta comunque denominato previsti per svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica consentita dai luoghi e dall'ambiente e non in contrasto con le disposizioni della presente legge e i dettami dello sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e circolare.

Segnala che l'articolo 3, al comma 1, dispone che in sede di prima applicazione restano valide ed efficaci fino alla scadenza prevista nei relativi atti le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra esposti, in merito alle funzioni di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 1, e con riguardo agli articoli 2 e 3, anche al fine di escludere effetti finanziari in relazione al gettito delle concessioni demaniali, nonché alla compatibilità delle disposizioni della presente proposta di legge con la normativa europea, al fine di escludere eventuali sanzioni, occorre valutare l'opportunità di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede elementi di chiarimento ulteriori, con particolare riguardo all'ambito della prevista deroga alla direttiva cosiddetta *Bolkestein*.

Il sottosegretario FRENI fa presente che tali elementi saranno forniti nell'ambito della relazione tecnica, di cui condivide l'esigenza di predisposizione.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1190) MARTI. – Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento costituisce, presso il Ministero della cultura, la « banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori » e la « banca dati unica dei fonogrammi ». In tali banche dati confluiscono, in formato digitale, i dati presenti nelle banche dati gestite dagli organismi operanti nel settore dell'amministrazione e dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. La consultazione delle banche dati è consentita agli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore con pagamento di un canone di abbonamento fissato con regolamento.

Con decreto il Ministro della cultura disciplina le modalità di costituzione delle banche dati citate, la costituzione di un comitato di vigilanza e controllo, presieduto da un rappresentante del Ministero della cultura e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione

collettiva e degli utilizzatori, le modalità di consultazione delle banche dati, gli obblighi e le tempistiche di comunicazione cui soggiacciono i produttori di opere cinematografiche ed assimilate, i produttori di fonogrammi e gli organismi di gestione collettiva.

Per quanto di competenza, andrebbe fornita una quantificazione degli effetti finanziari, considerati gli oneri da sostenere per la costituzione e il funzionamento delle predette banche dati, nonché le entrate previste per far fronte a tali oneri.

Fa presente che andrebbe, comunque, valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto, per i componenti del comitato di vigilanza e controllo, di percepire compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta agli elementi di chiarimento richiesti, che è a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. – Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione. Tale figura viene definita come un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni, rispetto ai contenuti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità.

Per quanto di competenza si prevede, alla lettera *a*) del comma 1, capoverso « *h* », che contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i profili professionali e il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

Viene stabilito, alla lettera *b*) del comma 1, che gli enti territoriali riconoscano ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tale riguardo, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri, nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale, e dovrebbe essere verificata la necessità di corrispondere gli arretrati per riconoscimenti di carriera ai lavoratori attualmente in servizio.

Segnala che alla lettera *c*) del comma 1, si stabilisce che le Regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le Regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione e che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. A tale proposito, occorre verificare i profili finanziari connessi alla facoltà di assunzione a tempo indeterminato riconosciuta agli enti territoriali.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

205^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Orsomarso si riserva di sottoporre alla Commissione un parere favorevole con osservazioni nella seduta pomeridiana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è iniziata la fase di illustrazione degli emendamenti.

Preso atto che non vi sono interventi, comunica che le votazioni riguardanti gli emendamenti potranno essere svolte nel corso della seduta della settimana prossima.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice sul disegno di legge n. 484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle), comunica che presenterà un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE apprezza tale orientamento e avverte che la discussione prosegue nella seduta pomeridiana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

206^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE,

2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE d'intesa con il relatore Orsomarso dispone il rinvio del seguito dell'esame dell'Atto del Governo in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

– e petizione n. 744 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 23 gennaio.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) presenta e illustra l'ordine del giorno G/484/1/6, pubblicato in allegato.

Nel dettaglio, l'atto di indirizzo impegna il Governo a definire, entro il 1° marzo dell'anno in corso ed attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, la quantificazione delle somme dovute alla Regione Veneto e al Demanio, ad indicare analiticamente il titolo delle somme richieste in relazione alle posizioni debitorie emerse ed a definire, di conseguenza, la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'eventuale rinuncia al gettito per valutare, tra l'altro, la sospensione delle procedure di recupero delle somme non versate.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede delucidazioni sulle procedure di individuazione dei soggetti destinatari delle richieste di pagamento dei canoni concessori e sull'effettiva entità di questi ultimi, osservando che il testo dell'ordine del giorno non appare sufficientemente dettagliato sul punto.

Il PRESIDENTE precisa che l'atto di indirizzo è animato proprio dalla finalità di pervenire, per il tramite degli impegni in esso contenuti, all'individuazione delle corrette quantificazioni e, conseguentemente, della soluzione più idonea da adottare.

Il sottosegretario FRENI esprime, da ultimo, parere favorevole sull'ordine del giorno G/484/1/6.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione l'ordine del giorno G/484/1/6, che viene approvato.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 484

G/484/1/6

IL RELATORE

La Commissione Finanze e tesoro in sede di discussione del disegno di legge n. 484, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle,

premesso che:

in esito al ciclo di audizioni e a numerose interlocuzioni tecniche e il coinvolgimento a vari livelli dei soggetti istituzionali coinvolti (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dei trasporti, Regione Veneto, Agenzia del Demanio, Capitaneria di porto) è stato predisposto un emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge originario che dispone che « L'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera – Palangon" del comune di Caorle, distinta in catasto come da tabella all'allegato 1 della presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del Comune medesimo »;

l'allegato 1 dell'emendamento riporta una tabella con la puntuale individuazione catastale delle particelle che costituiscono il compendio demaniale Falconera e dell'area Nicesolo/Palangon da trasferire al patrimonio disponibile del comune di Caorle;

tale trasferimento dal demanio dello Stato al patrimonio disponibile comunale (trasferimento a titolo oneroso, in virtù del rinvio alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177 contenuto al comma 2 del medesimo emendamento) si realizza mediante una sdemanzializzazione per legge, stante l'attuale classificazione delle aree in questione al demanio di cui all'articolo 822 del codice civile;

considerato inoltre che:

a seguito delle verifiche effettuate dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, è emerso che le particelle riportate nell'allegato 1 dell'emendamento sono tutte classificate o come demanio marittimo o come demanio idrico (nella maggior parte coincidenti con quelle oggetto della sentenza del TAR Veneto n. 02375/2024, mentre

quelle non oggetto del predetto giudizio sono classificate come demanio marittimo);

preso atto che la Direzione regionale ha rappresentato che alcune delle particelle inserite nell'allegato 1, classificate come demanio idrico, sono costituite da golene, argini, spazi interessati da erosione di maree e soggette a fenomeni alluvionali, e sono già state dichiarate ad alto rischio idro-geologico;

il trasferimento avviene con le procedure di cui alla legge n. 177 del 1992 (che ha disciplinato il trasferimento a titolo oneroso di aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, al patrimonio disponibile di ciascun comune per la successiva cessione ai privati), con esclusione dell'applicazione dell'articolo 6 della medesima legge limitatamente alla clausola che l'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici, ma non del venir meno delle pretese dello Stato relative a canoni pregressi;

verificata la volontà di procedere nella direzione della sdemanializzazione per legge e successiva vendita a privati,

impegna il Governo:

1. a definire entro il 1° marzo 2025, attraverso il coinvolgimento di tutti soggetti istituzionali competenti e interessati a vario titolo, la quantificazione delle somme dovute alla Regione Veneto e al Demanio a titolo di indennizzo per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico e marittimo (previsa assegnazione di ogni particella indicata dalla tabella allegata oggetto della sdemanializzazione al demanio marittimo o a quello idrico);

2. a indicare analiticamente il titolo delle somme richieste (indennizzo, interessi per ritardati pagamenti e ogni altro tipo di onere) in relazione alle 70 posizioni debitorie emerse, il periodo di maturazione di tale debenze, e ogni altra informazione utile a consentire di pervenire alla quantificazione delle somme incassate o da incassare e quantificare l'onere per lo Stato derivante da non venire meno delle pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione;

3. a definire pertanto la quantificazione degli oneri e la relativa copertura degli oneri derivanti dall'eventuale rinuncia al gettito, per valutare la sospensione delle procedure di recupero delle somme non versate e la contestuale adozione di misure straordinarie di riduzione del dovuto e di rateizzazione dei pagamenti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

185^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 834 (ISTITUZIONE DEL MUSEO DEGLI ATTORI E DEI REGISTI DI CASTIGLIONCELLO)

La PRESIDENTE, su indicazione del presidente Marti, propone di dedicare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ad un brevissimo ciclo di audizioni di soggetti richiesti alla Presidenza per le vie brevi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. – Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(1293) CRISANTI. – Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1316) VERDUCCI. – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri la Commissione aveva accolto la richiesta della senatrice Cattaneo di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, al fine di poter dar conto di quelli a sua prima firma, mentre aveva concluso l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) interviene per illustrare gli emendamenti 1.18 e 1.49, di cui è prima firmataria.

Fa presente che l'emendamento 1.18 è indirizzato a consentire di prorogare il nuovo contratto *post-doc* fino a ulteriori due anni nel caso in cui il progetto di ricerca per il quale è stato stipulato il contratto termini dopo la scadenza di quest'ultimo. La proposta è finalizzata ad assicurare al ricercatore di seguire il progetto fino alla fine, anche aggiungendo il suo nome alla pubblicazione.

Passa, quindi, a dar conto dell'emendamento 1.49, evidenziando che esso propone di aggiungere esplicitamente le nuove figure previste dal disegno di legge in esame – titolari di contratto *post-doc*, di borse di assistente alla ricerca *junior* e *senior* e di contratti di *adjunct professor* – tra i soggetti titolati a partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e allo svolgimento delle attività di ricerca presso le università, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetta « legge Gelmini »).

Sottolineato il carattere politicamente neutro delle predette proposte emendative, che ritiene improntate a meri criteri di coerenza e razionalità della disciplina legislativa in discussione, confida che esse possano essere tenute in considerazione a prescindere dall'orientamento politico e rivolge un invito al Presidente Marti, in qualità di relatore, a valutare la possibilità di farle proprie.

Coglie, inoltre, l'occasione, anche sulla base della sua esperienza nell'ambito della ricerca con riferimento alle discipline STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*), per esprimere il suo orientamento favorevole sul disegno di legge in esame, che giudica rispondente all'esigenza di completare lo spettro degli strumenti, già in parte previsti dalla legge n. 240 del 2010, di cui i giovani ricercatori necessitano per essere internazionalmente attivi e competitivi.

Dopo aver ricordato che in data 11 febbraio l'Assemblea del Senato discuterà la mozione n. 120, a sua prima firma, volta a promuovere il superamento di talune criticità rilevabili nel settore della ricerca pubblica italiana, espone alcune considerazioni che le impediscono di riconoscersi nel modello di riforma universitaria delineato dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.

Lamenta, innanzitutto, che la trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca a risorse invariate, lungi dal risolvere il problema del precariato, sia suscettibile di determinare, in ragione della maggiore onerosità dei contratti di ricerca, perdite di personale di ricerca in percentuali molto elevate.

Rileva poi che la legge n. 79 del 2022, uniformando i corrispettivi di tutto il personale di ricerca e appiattendoli sul livello di retribuzione più basso, agli occhi dei ricercatori, in particolare provenienti dall'estero, rischia di diminuire l'attrattiva delle posizioni di ricercatore disponibili in Italia. Esprime apprezzamento, al riguardo, per le disposizioni del disegno di legge in esame orientate a disinnescare il suddetto rischio.

Ritiene, infine, che la riforma del 2022, non prevedendo la partecipazione dei ricercatori alle attività didattiche, fra l'altro non consentendo loro di svolgere funzioni di *tutor* nei tirocini sperimentali, abbia assimilato l'attività di ricerca a un modello impiegatizio, non propedeutico alla carriera universitaria.

Nel ribadire il suo apprezzamento per le figure maggiormente compatibili con la ricerca contemplate dal provvedimento in esame, osserva, conclusivamente, che il potenziamento dell'attrattiva dell'attività di ricerca esige un incremento dell'importo netto del contratto *post-doc*, piuttosto che il rafforzamento della tutela contributiva, comunque inefficace rispetto alla soluzione della questione del precariato.

Non essendoci altre richieste di intervento per l'illustrazione di emendamenti riferiti all'articolo 1, la PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la senatrice Pucciarelli ha ritirato l'emendamento 1.52 a sua firma, dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre.

La PRESIDENTE comunica che il presidente relatore Marti ha elaborato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha inteso tener conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni.

Tenuto conto che il Presidente relatore è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, propone di rinviare la votazione del medesimo schema.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) chiede che siano assicurati tempi congrui per la formulazione di eventuali osservazioni.

Su suggerimento della senatrice BUCALO (*Fdi*), la PRESIDENTE propone di fissare per giovedì 6 febbraio, alle ore 12, il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire eventuali osservazioni allo schema di risoluzione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 372

La 7^a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sullo stato di attuazione della riforma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),

premesso che:

in data 22 febbraio 2024 ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell’affare assegnato sullo « stato di attuazione della riforma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) » con l’intento di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore (docenti, studenti e personale amministrativo) e centrale per lo sviluppo delle arti e della cultura in Italia;

nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono stati ascoltati rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), dell’Associazione nazionale docenti AFAM (ANDA), dell’Unione nazionale arte, musica e spettacolo (UNAMS), della Conferenza dei presidenti dei conservatori di musica, della Conferenza dei presidenti delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti e dei direttori degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, della Conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli ISIA e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali;

rilevato che:

l’articolo 33, sesto comma, della Costituzione dispone: « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato »;

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, « [...] le istituzioni di alta cultura di cui all’articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo [...] »;

la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati », all'articolo 2, comma 1, riconosce alle istituzioni dell'Alta formazione musicale e coreutica (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, ISIA, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica), in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il diritto di darsi ordinamenti autonomi;

rilevato altresì che la medesima legge n. 508 del 1999:

– all'articolo 2, comma 4, stabilisce che le istituzioni di cui all'articolo 1 « sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi »;

– all'articolo 2, comma 5, prevede che le istituzioni di cui all'articolo 1 attivino « corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione » e rilascino « specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale »;

– all'articolo 2, comma 6, dispone che il rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 è « regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente » al fine di tutelare la specificità professionale dello stesso;

– all'articolo 2, comma 7, prevede che, « su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge », siano disciplinati, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri di cui al successivo comma 8 della legge n. 508 del 1999:

« a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1 »;

preso atto che con il contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, in forza della procedura di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'apposito comparto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 è stato soppresso con la conseguenza che il personale delle istituzioni AFAM è confluito nel comparto « Istruzione e Ricerca », comprendente il personale della scuola di ogni ordine e grado, della ricerca, nonché il personale non docente dell'università, con grave nocumento della specificità del personale AFAM;

preso atto altresì che:

è stato adottato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, tra gli altri, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, che:

– all'articolo 2, istituisce l'abilitazione artistica nazionale – in analogia con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, per l'abilitazione scientifica nazionale – che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e ne disciplina le procedure di conseguimento mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami da espletare nelle singole sedi;

– agli articoli 6 e 9, disciplina, rispettivamente, le procedure di reclutamento dei ricercatori AFAM a tempo indeterminato e le procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato e, all'articolo 7, individua le procedure del passaggio dei ricercatori alla docenza a seguito di conseguimento dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2;

visto l'articolo 14, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, nel novellare l'articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999, istituisce il profilo professionale del ricercatore AFAM, a tempo determinato e in-

determinato, con preminenti funzioni di ricerca nonché con obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro;

considerato che il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, « Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati », all'articolo 15, comma 1, prevede che « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 », e che con decreto ministeriale n. 470 del 21 febbraio 2024 il Ministro dell'università e della ricerca, visto il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), emesso dal Consiglio direttivo con delibera n. 287 del 7 dicembre 2023, individua le modalità di accreditamento per le Istituzioni AFAM dei corsi di dottorato di ricerca;

tenuto conto che in sede di audizione (da parte degli studenti, nonché del CNAM, delle Conferenze dei presidenti e direttori delle Istituzioni AFAM) è stata rappresentata la necessità, in linea con il processo di armonizzazione dei sistemi di formazione superiore europea (processo di Bologna), di mutare la denominazione dei titoli di studio AFAM, attualmente « diploma accademico di primo livello » e « diploma accademico di secondo livello », in « laurea » e « laurea magistrale » – corrispondenti, rispettivamente, ai titoli rilasciati dalle istituzioni europee « *Bachelor's degree* » e « *Master's degree* » – al fine di evitare ambiguità ai fini del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo, anche con riguardo alle pratiche Erasmus, nonché alla luce della circostanza che il titolo di terzo livello è già uniformemente denominato « dottorato di ricerca » sia per le istituzioni AFAM sia per le università;

preso atto che, dei previsti regolamenti, sono stati adottati ad oggi: il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, « Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508 »; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, « Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 »; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, « Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM » (che abroga il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, con decorrenza dall'anno accademico 2025/2026);

tenuto conto che in sede di audizioni:

il personale delle istituzioni AFAM, anche tramite il CNAM e gli organismi di rappresentanza, nonché le rappresentanze studentesche hanno richiamato l'attenzione sulla impellente necessità, per un settore strategico per l'Italia quale quello dell'Alta formazione artistica e musicale, di recuperare i livelli degli altri Stati europei;

i suddetti soggetti hanno, inoltre, rilevato che, nonostante la legge di riforma n. 508 collochi le istituzioni AFAM, al pari delle università, nel sistema terziario della formazione, ovvero nel sistema della formazione superiore, ad oggi sussistono alcune criticità con riguardo:

a) alla mancata adozione di tutti i regolamenti attuativi previsti dalla legge n. 508 del 1999, in particolare quello sulla *governance* e quello per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema AFAM;

b) alle difficoltà discendenti dalla impropria permanenza delle istituzioni AFAM, dopo la chiusura del comparto specifico, nel comparto « Istruzione e Ricerca », con particolare riferimento alla impossibilità di applicare ad esse leggi e regolamenti che, nati per le scuole di ogni ordine e grado, non si raccordano con le peculiarità degli ordinamenti autonomi riconosciuti alle istituzioni AFAM al pari delle università;

c) alla constatazione che i professori AFAM non godono ancora dello stesso *status* giuridico dei colleghi universitari, il che comporta, a parità di mansioni svolte, il mancato riconoscimento ad essi del ruolo di professori del sistema terziario di formazione, a differenza di quanto avviene da sempre nel resto d'Europa e del mondo;

d) alla mancata attribuzione ai docenti nonché al personale tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM di retribuzioni, a parità di mansioni svolte, in linea con quelle del personale in servizio presso le università;

e) alla non più dilazionabile uscita dal sistema della contrattazione proprio del comparto dell'« Istruzione e Ricerca », operando conseguentemente la definitiva equiparazione del sistema AFAM al sistema universitario e riconoscendone la piena autonomia sancita dall'articolo 33 della Costituzione;

f) all'assenza, nel sistema AFAM, di un quadro normativo che riconosca la ricerca come parte essenziale del ruolo del docente AFAM, correlata all'attività di produzione nell'ambito del monte ore annuale, per le materie sia teoriche che pratiche, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010 per i docenti universitari;

g) alla mancata previsione di investimenti dedicati all'ampliamento della dotazione organica, con riferimento al personale sia docente che amministrativo, nonché al finanziamento di programmi di dottorato in ricerca artistica;

h) alla necessità di ridenominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM (diplomi accademici) già equipollenti ai titoli rilasciati dalla università (livello EQF 6 e EQF 7), fonte di ambi-

guità, anche in considerazione della differente nomenclatura utilizzata al livello internazionale: laurea (*Bachelor*) e laurea magistrale (*Master*);

i) all'assenza di fondi dedicati alla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali delle istituzioni AFAM, grande risorsa culturale identitaria dell'Italia, nonché dei giovani talenti;

considerato, infine, che la Commissione ha appurato la fondatezza delle suddette criticità, denunciate dalla maggioranza dei soggetti auditi,

impegna il Governo:

a) a promuovere il sistema AFAM quale settore altamente qualificante e rappresentativo dell'Italia all'estero;

b) ad assumere le iniziative necessarie per completare il processo di riforma avviato con la legge n. 508 del 1999, procedendo all'adozione dei provvedimenti normativi attuativi mancanti;

c) a valorizzare la ricerca *post lauream* in ambito AFAM in tutte le sue specificità;

d) a porre progressivamente le condizioni per il definitivo inquadramento del sistema AFAM nel sistema della formazione terziaria;

e) ad assumere iniziative, nell'ottica della complessiva revisione della struttura e delle funzioni delle AFAM che il governo sta portando a compimento, per ridenominare i titoli di « diploma accademico di primo livello » e di « diploma accademico di secondo livello », in « laurea » e « laurea magistrale », al fine di consentire il progressivo allineamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario, anche in considerazione del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo (dove le tutte le istituzioni rilasciano titoli denominati « laurea » – « *Bachelor's degree* » e « laurea magistrale » – « *Master's degree* »), con particolare riguardo all'ambito Erasmus.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 29 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 84

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,55

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISS – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ,
DELL'ISIN – ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RA-
DIOPROTEZIONE, DI GREEN BUILDING COUNCIL, DELL'ISDE – ASSOCIAZIONE
ITALIANA MEDICI PER L'AMBIENTE E DELL'AIFM – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
FISICA MEDICA E SANITARIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISE-
GNO DI LEGGE N. 1043 (NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA
PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIA-
ZIONI IONIZZANTI)*

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

183^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica (FIRAB), la dottoressa Cristina Grandi, presidente, il dottor Luca Colombo, segretario generale, e la dottoressa Barbara Giorgi, presidente del Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo 3-01585 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto di sindacato ispettivo.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che degli atti di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione 3-01585 del senatore Loreface informando che, il 18 settembre 2024, si è

tenuta la riunione del gruppo di coordinamento e controllo per l'area di crisi industriale complessa di Gela, nel corso della quale ha preso avvio l'*iter* di rinnovo dell'accordo di programma in oggetto. Le questioni tecniche afferenti alla procedura di rinnovo sono state affrontate nella successiva riunione del gruppo di coordinamento e controllo, tenutasi il 28 ottobre 2024. Fa presente indi che lo schema di nuovo accordo di programma è stato condiviso con tutti i soggetti sottoscrittori ed è stato inviato il 10 gennaio scorso per l'approvazione con deliberazione da parte della Regione Siciliana, del Libero consorzio comunale di Caltanissetta e del Comune di Gela, prima di venire sottoscritto e successivamente registrato dagli organi di controllo. Afferma in particolare che si è deciso di rinnovare l'accordo di programma in considerazione del fatto che il territorio presenta ancora le problematiche economico-produttive che hanno portato al riconoscimento di area di crisi industriale complessa.

Con riferimento alla procedura di selezione a graduatoria di cui alla circolare direttoriale n. 37925 del 6 febbraio 2019, comunica che risulta ammessa una sola iniziativa con agevolazioni concesse, a valere esclusivamente su risorse nazionali, pari a 3.076.000 euro. Nell'ambito del medesimo avviso, sono state presentate ulteriori cinque domande che non sono state ammesse alle agevolazioni.

Rende noto che, agli adempimenti finanziari previsti dall'atto integrativo del 7 settembre 2022 di proroga dell'accordo di programma, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha partecipato utilizzando le risorse residue pari a 11.924.101,07 euro, a valere sul fondo crescita sostenibile. La Regione Siciliana, invece, ha partecipato utilizzando un importo pari a 10 milioni di euro a valere su risorse regionali.

Comunica inoltre che, con circolare direttoriale n. 1011 del 28 marzo 2023, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989, con la dotazione finanziaria complessiva pari a 21.924.101,07 euro. Lo sportello, che prevede la valutazione delle domande secondo l'ordine cronologico di trasmissione, si è aperto a partire dal 30 maggio 2023 e, dall'ultimo aggiornamento di gennaio 2025, risultano presentate quattordici domande, di cui due risultano ammesse con agevolazioni concesse pari a 2.051.257 euro. Puntualizza, altresì, che due domande sono attualmente in istruttoria mentre le restanti non sono state ammesse alle agevolazioni.

Assicura infine che il Ministero continuerà a monitorare l'attuazione dell'accordo di programma e il rinnovo dello stesso, per garantire l'impiego corretto ed efficace delle risorse pubbliche finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno dei programmi di investimento nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Gela.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia per la risposta, ricordando il precedente atto di sindacato ispettivo 3-01043 svolto il 17 luglio 2024, in

occasione del quale il Governo aveva già riferito circa l'*iter* delle istruttorie. Afferma quindi che, secondo il suo Gruppo, il sistema sta fallendo, in considerazione delle numerose lamentele da parte delle aziende circa il mancato rispetto delle tempistiche.

Sollecita dunque l'Esecutivo e la Presidenza della Commissione ad affrontare il tema delle aree di crisi industriale complessa in Italia, tanto più che, nonostante gli aggiornamenti alla legge n. 181 del 1989, restano ancora nodi da risolvere.

Rileva dunque criticità nel modo di agire di Invitalia, interrogandosi se essa operi solo con personale dipendente o anche con lavoratori a contratto e deplorando che non si riescano a garantire tempi certi. Invocando il rilancio dei territori, reputa necessaria una verifica dell'attività di Invitalia anche al fine di comprendere se si tratta di ostacoli normativi, della cui risoluzione dovrebbe farsi carico il Legislatore, oppure di difficoltà di altra natura. Rivolge dunque un accurato invito affinché riescano ad essere impiegate le risorse stanziare, dando così un seguito concreto alle ripetute sollecitazioni degli imprenditori.

Rammenta poi che il primo accordo di programma risale al 2018 e da allora non è stato possibile mettere a terra le risorse. Esprime inoltre perplessità sulla istruttoria in corso rispetto alla quale risultano ammessi solo due soggetti su quattordici.

Pur ringraziando dunque il Sottosegretario per la pronta risposta, ritiene che il Ministro si debba far carico di soluzioni concrete e si dichiara infine non soddisfatto.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione 3-01544 del senatore Cantalamessa, evidenziando la situazione della società lituana SoliTek, la quale nel dicembre 2023 ha ricevuto dal commissario straordinario della ZES Campania l'autorizzazione a insediarsi nella zona industriale di Ponte Valentino, a Benevento, per la realizzazione di uno stabilimento dedicato alla produzione di pannelli fotovoltaici e al riciclo di batterie di accumulo. A questo proposito, sottolinea che il progetto, sostenuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* con agevolazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pari a 31 milioni di euro, prevede la creazione di oltre trecento nuovi posti di lavoro.

Riferisce che, attualmente, risultano *in itinere* le interlocuzioni e i negoziati tra la SoliTek e gli investitori, per i quali si prevede una conclusione delle trattative entro il primo trimestre del 2025. Comunica tuttavia che, a causa di questioni relative ai finanziamenti bancari, è stato richiesto un rinvio della data di stipula del rogito finalizzato all'acquisto del complesso immobiliare oggetto dell'iniziativa.

Inoltre, informa che lo scorso 5 dicembre il Dicastero, attraverso l'ente gestore Invitalia, ha accolto la richiesta avanzata dalla SoliTek di prorogare di sei mesi l'autorizzazione unica per la data di inizio lavori, la cui scadenza, inizialmente prevista per il 30 novembre scorso, rappresentava l'unico vincolo temporale ai fini dell'investimento.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'azienda lituana ha rassicurato i tecnici di Invitalia e gli Uffici, ribadendo l'impegno nella risoluzione delle problematiche emerse con l'intenzione di presentare variazioni progettuali che saranno esaminate dal soggetto gestore, per verificare la coerenza con il progetto originale. Ritiene del resto che l'iniziativa rappresenti un progetto industriale di grande rilievo, con ricadute strategiche in termini sia economici che occupazionali per il territorio campano. L'impianto, una volta operativo, contribuirà allo sviluppo della filiera energetica sostenibile, nonché all'avanzamento tecnologico nella produzione e al riciclo di componenti per il settore fotovoltaico e delle batterie.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando a sua volta il rilievo dell'investimento sia dal punto di vista geografico sia per le prospettive del settore. Ringrazia altresì l'Esecutivo per l'impegno e per la proroga di sei mesi relativa all'autorizzazione unica, che ha consentito ulteriori aggiustamenti.

Il presidente DE CARLO ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA
(Esame e rinvio)

Il relatore POGLIESE (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, entrato in vigore il 24 gennaio, che consta di due articoli. Nello specifico, illustra l'articolo 1, composto di un unico comma, che integra l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024. Quest'ultimo, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia (ADI) S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, incrementabili di ulteriori 150 milioni. La norma in esame stabilisce che la soglia di tale incremento è innalzata fino a 400 milioni di euro.

Precisa poi che le somme concernono le risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato, di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015. Fa notare che, secondo la relazione illustrativa, il fondo in parola è costituito da somme provenienti dalla cosiddetta confisca « Riva », e quindi private, destinate

a finalità di ripristino ambientale, ma anche per finalità di continuità produttiva: l'articolo 39 del citato decreto-legge n. 19 muove infatti dal presupposto che il rischio di chiusura dello stabilimento, conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, sia quello più rilevante e significativo anche dal punto di vista ambientale.

Segnala inoltre che, in base alla relazione tecnica, il fondo dal quale la disposizione consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità. Le somme indicate nel prospetto prodotto dalla relazione sono già al netto del versamento al gruppo Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria dei 150 milioni di euro previsti dal primo periodo del citato articolo 39. Il prelievo di ulteriori 110 milioni di euro è dunque compatibile con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione.

Infine, dà conto dell'articolo 2 relativo all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il PRESIDENTE fa presente che il Governo ha approvato, nella giornata di ieri, un ulteriore decreto-legge riguardante il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, che potrebbe presentare profili attinenti al provvedimento in titolo. In attesa di conoscere la destinazione di tale ultimo decreto-legge, propone di svolgere un limitato ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo, auspicabilmente circoscritto agli interlocutori più rilevanti, tanto più che l'articolato è ridotto e le questioni sono note. Qualora la Commissione convenga su tale ipotesi, propone altresì di fissare alle ore 12 di domani, giovedì 30 gennaio, il termine per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi parlamentari. Preannuncia altresì che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà circa il prosieguo dei lavori e lo svolgimento del ciclo di audizioni, che potrebbe iniziare martedì 4 febbraio.

La Commissione conviene quindi di fissare a domani, giovedì 30 gennaio alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti della Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica (FIRAB)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti della Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica (FIRAB) a svolgere il loro intervento.

Ha la parola la dottoressa GRANDI, presidente della FIRAB, la quale ricorda che la Fondazione lavora da oltre quindici anni con gli agricoltori anche sul tema del cambiamento climatico, che attualmente sta generando gravi danni. Rileva infatti che gli eventi climatici erratici si susseguono di frequente con scarsa capacità di previsione; l'agricoltura biologica può tuttavia offrire delle soluzioni, anche in termini di adattamento, anche perché aumenta la sostanza organica del terreno.

Ha indi la parola il dottor COLOMBO, segretario generale della Fondazione, il quale pone l'accento sul concetto di vulnerabilità del settore agricolo, che interessa trasversalmente tutti i segmenti della filiera e genera incertezza tra gli operatori. L'aleatorietà degli eventi determina infatti disagi e incapacità di programmazione, per fronteggiare i quali occorre a suo avviso un approccio sistemico, in grado di aggredire l'insieme delle problematiche.

Richiama quindi i progetti della Fondazione, anche con fondi europei, finalizzati a costruire pratiche condivisibili non soltanto tra gli operatori biologici. Tra gli obiettivi condivisi vi è la riduzione dell'uso di energia e di protossido di azoto nonché lo stoccaggio di carbonio.

Fa presente altresì che occorre valutare gli impatti dei mutamenti anche sulla tutela della biodiversità, valorizzando la diversificazione gestionale delle pratiche e delle colture. Dai progetti in corso emerge infatti che la consociazione ha generato maggiore resilienza e una più alta capacità di gestione del suolo. La diversità genetica è dunque a suo giudizio una ulteriore chiave di adattamento, che fa leva sul ricorso a popolazioni evolutive in grado di garantire stabilità di rese.

Ribadisce nuovamente che le vicende climatiche fanno parte di una crisi sistemica, la quale va aggredita attraverso strategie di adattamento e mitigazione e pone temi di accessibilità economica e cognitiva.

In ultima analisi, si sofferma sulla zootecnia e sui modelli più appropriati, a suo giudizio di carattere estensivo.

La dottoressa GIORGI, presidente del Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano, riepiloga la propria esperienza in qualità di allevatrice nella quale ha cercato di valorizzare il pascolo allo stato brado con il metodo « *grass fed* ». Segnala peraltro che quando la zootecnia scompare arrivano le monocolture, dispendiose sul piano idrico.

Informa altresì che è stato costituito un tavolo di lavoro, anche con la partecipazione della FIRAB, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), con lo scopo di individuare soluzioni ai problemi di siccità, tanto più che le precipitazioni si stanno tropicalizzando. Ciò aumenta il rischio di erosione e diminuisce la capacità di assorbimento di acqua e di ricarica delle falde acquifere, considerato che i fenomeni idrici diventano violenti e in periodi concentrati.

Riconosce poi il positivo contributo del decreto n. 39 del 2023, cosiddetto « decreto siccità », che ha velocizzato le procedure per la realizzazione di microinvasi utili a raccogliere le acque piovane. Nel sollecitare l’attenzione da parte di tutte le Istituzioni interessate, ringrazia per la possibilità offerta di partecipare all’audizione.

Il presidente DE CARLO (*Fdl*) domanda se il ricorso a pratiche genetiche abbia determinato o meno un calo della produzione rispetto a quella convenzionale con riguardo al biologico. Sottolinea infatti che occorre produrre di più e meglio, onde non cedere quote di mercato ad altri Paesi, anche *extra* europei.

Il dottor COLOMBO evidenzia in primo luogo che il biologico ha una produzione leggermente inferiore a quella convenzionale ma il *range* di riduzione può essere diverso. Risulta tuttavia evidente, tanto nella letteratura scientifica quanto nelle pratiche, che tale approccio garantisce stabilità delle rese. Il discorso dunque andrebbe a suo avviso valutato in termini sia di quantità di produzione sia di perdurare nel tempo della stessa.

A fronte di eventi meteorologici anomali, il biologico assicura comunque maggiore resilienza e ciò concorre a stabilizzare ulteriormente le rese. Osserva altresì che a livello mondiale vi è una tendenza ad ugualizzare l’utilizzo di cereali come risorsa alimentare con quello zootecnico, determinando l’inevitabile preoccupazione di non avere sufficiente prodotto per l’alimentazione. Reputa in proposito che tale problematica sia piuttosto legata a storture e dunque ciò non vuol dire rinunciare alla zootecnia o criminalizzare il comparto.

In ultima analisi, reputa opportuno un riequilibrio, anche per combattere malattie legate a cattiva alimentazione dal punto di vista del fabbisogno calorico.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(578) RUSSO e altri. – Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MANCINI (*FdI*) rileva che il disegno di legge in esame interviene sulla legge 27 dicembre 2002, n. 288, prevedendo la sostituzione dell'articolo 1. Il nuovo testo prevede a favore dei grandi invalidi di guerra la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. L'assegno spetta inoltre ai grandi invalidi per servizio, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Il disegno di legge in esame comporta dunque il superamento dell'impostazione della normativa vigente, secondo la quale l'erogazione del beneficio economico è intesa come alternativa alla disponibilità di un accompagnatore.

Il comma 3 del nuovo articolo 1 prevede l'adeguamento annuale dell'assegno.

In base al successivo comma 4 provvedono al pagamento dell'assegno le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze o gli enti di previdenza competenti nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Come specificato dal comma 5, per gli invalidi che hanno fruito dell'assegno sostitutivo previsto dalla disciplina vigente nell'anno precedente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, il pagamento dell'assegno avviene d'ufficio.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è infine approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'organizzazione delle attività della Commissione nella prossima settimana, il presidente ZAFFINI si riserva di programmarne lo svolgimento nella sola giornata di martedì 4 febbraio.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) chiede di tenere conto delle attività già programmate dal proprio Gruppo nella medesima giornata.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) segnala l'opportunità di evitare eccessive sovrapposizioni tra i lavori delle diverse Commissioni.

Il PRESIDENTE fa presente che terrà conto delle esigenze segnalate ai fini della migliore programmazione dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 957, 956 e 1237 (delega Governo retribuzione lavoratori), sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione relativa ai medesimi disegni di legge o che è stata richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata per le ore 14,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Mercoledì 29 gennaio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza della Presidente
SEGRE

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,20

AUDIZIONE DELLA MAGNIFICA RETTRICE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, LA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, SUI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SULLA DIFFUSIONE DEI DISCORSI D'ODIO, ALL'EFFICACIA DELLA DISCIPLINA DEL DIGITAL SERVICES ACT NEL CONTRASTO DEI DISCORSI D'ODIO, ALLA RELAZIONE TRA HATE SPEECH E BULLISMO, ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI PREVENZIONE E EDUCAZIONE ALL'INCLUSIONE, ALLA DIVERSITÀ, AL RISPETTO

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

Interviene Carlo Nordio, ministro della giustizia.

La seduta inizia alle ore 13,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del ministro della giustizia, Carlo Nordio.

Carlo NORDIO, *ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e i deputati Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), Giovanni DONZELLI (*FdI*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Carlo NORDIO, *ministro della giustizia*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Nordio, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti delle Società *Liberty Lines* S.p.A. e *Caronte & Tourist* S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che per la società *Liberty Lines* S.p.A. partecipano, in videoconferenza, all'odierna audizione Gennaro Cotella, amministratore delegato, Nunzio Formica, direttore generale e commerciale, nonché Ginetta Di Vita, responsabile amministrazione, finanza e controllo e che per l'audizione di rappresentanti del Gruppo *Caronte & Tourist* S.p.A. sarà concordata un'altra data.

Gennaro COTELLA, *amministratore delegato della Liberty Lines S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Nunzio FORMICA, *direttore generale e commerciale della Liberty Lines S.p.A.*, integra la relazione svolta con ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente Tommaso Antonino CALDERONE, a più riprese, nonché, in videoconferenza, il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dispone che l'eventuale documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 29 gennaio 2025

Comitato II
Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non
ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,45

Audizione di Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria – Igea Marina, Gian Guido Nobili e Ivan Cecchini, dirigenti amministrativi del Comune

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Carmelo Canale, Tenente Colonnello in congedo, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla strage di via D'Amelio

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Carmelo Canale, Tenente Colonnello in congedo, nell'ambito del filone d'inchiesta

sulla strage di via D'Amelio. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Sergio RASTRELLI (*FdI*), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Maurizio GASPARRI (*FI-PPE*), Salvatore SALLEMI (*FdI*), Luigi NAVE (*M5S*), Raoul RUSSO (*FdI*), e i deputati Alfredo ANTONIOZZI (*FdI*), Saverio CONGEDO (*FdI*).

Carmelo CANALE, *Tenente Colonnello in congedo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 18,05.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara, Gen. B. Emilio Errigo, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo all'analisi dello stato di attuazione delle bonifiche in alcuni SIN del territorio nazionale

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara, Gen. B. Emilio Errigo.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Emilio ERRIGO, *Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e ri-*

parazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotona – Cassano – Cerchiara, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, interviene per porre quesiti e formulare osservazioni.

Emilio ERRIGO, *Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotona – Cassano – Cerchiara*, chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Calabria in una data compresa tra il 17 e il 21 febbraio 2025. Il termine per la comunicazione, da parte dei Gruppi, della partecipazione dei commissari alla suddetta missione, in numero di tre per la maggioranza e tre per l'opposizione, è fissato per venerdì 7 febbraio 2025.

Comunica, inoltre, che una delegazione della Commissione si recherà in missione nella Provincia autonoma di Bolzano, dal 24 al 25 febbraio 2025. Il termine per la comunicazione, da parte dei gruppi, della partecipazione dei commissari alla suddetta missione, in numero di tre

per la maggioranza e tre per l'opposizione, è fissato per martedì 11 febbraio 2025. Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 20,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 19,40 alle ore 20

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Audizione di rappresentanti di Fastweb S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione odierna avrà luogo in seduta segreta.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 29 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

Plenaria

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 9,20.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 21 gennaio 2025 ha convenuto che la Commissione si avvalga – ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno – della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Michele Antognoni, avvocato.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena svolta, ha adottato all'unanimità lo schema di regolamento sul funzionamento dei Comitati, pubblicato in allegato al resoconto (*vedi allegato*) e trasmesso a tutti i componenti per essere poi sottoposto all'esame della Commissione in una prossima se-

duta, con termine per la presentazione di eventuali proposte emendative fissato per il 3 febbraio 2025, ore 15.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

ALLEGATO

**SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI**

Art. 1.

(Composizione)

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13-*bis* del regolamento interno.

2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.

3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.

(Funzioni)

1. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 13-*bis* del regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

3. Sulle richieste di acquisizione di atti, notizie e documenti formulate dai Comitati dispone il presidente della Commissione sentito l'Ufficio di Presidenza. Su eventuali richieste respinte, se il coordinatore insiste la questione è sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

Art. 3.

(Svolgimento delle sedute)

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.

2. I Comitati si riuniscono in giorni e orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al presidente della Commissione.

3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.

4. Il presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione. Il Comitato procede alle audizioni ad esso delegate dall'Ufficio di presidenza della Commissione e ha facoltà di proporre ulteriori audizioni, sulle quali decide l'Ufficio di Presidenza medesimo.

Art. 4.

(Validità delle riunioni)

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato o un suo sostituto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1.

2. Previa autorizzazione del presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno tre componenti di ciascun Comitato.

3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.

(Collaboratori assegnati ai Comitati)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.

2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 29 gennaio 2025

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 13,52.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Audizione dell'avvocato Fabio Pontrandolfi, Senior Advisor Assicurazioni sociali, salute e sicurezza sul lavoro di Confindustria

Il PRESIDENTE dà il benvenuto all'avvocato Fabio Pontrandolfi e introduce i temi dell'audizione.

L'avvocato Fabio PONTRANDOLFI svolge una relazione sui contenuti del Protocollo di prevenzione, elaborato dalla Commissione con il Politecnico di Milano, soffermandosi sull'efficacia delle proposte contenute nel protocollo medesimo.

Intervengono per porre quesiti all'auditore e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE, nonché le senatrici MANCINI (*FdI*) e CAMUSSO (*PD-IDP*) e il senatore RAPANI (*FdI*).

L'avvocato PONTRANDOLFI rende le precisazioni richieste.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,42.